

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000016	13/01/2026

OGGETTO: Tribunale di Trani - Giudizio R.G. n. 7065/2016. Sentenza n. 749/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000010 DEL 07/01/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 21 (ventiuno) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 12/01/2026 14:23 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 12/01/2026 16:03 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:16 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:00 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/01/2026**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:19
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Trani - Giudizio R.G. n. 7065/2016. Sentenza n. 749/2025. Esecuzione.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione ritualmente notificato, R.G. n. 7065/2016, l'attrice chiedeva al Tribunale di Trani, esperito il giudizio in ATP rubricato al R.G. n. 4870/2015 del Tribunale di Trani, la condanna della ASL BA e dei due medici coinvolti nei fatti di causa, alla refusione dei danni subiti per presunta *medical malpractice*; vinte le spese di lite;
- si costituivano in giudizio i medici chiedendo il rigetto della domanda; uno dei due medici era autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione che a sua volta si costituiva in giudizio;
- si costituiva in giudizio la ASL BA per tramite di avv. interno, concludendo per il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza nell'*an e nel quantum*;
- il giudizio era istruito a mezzo di acquisizione documentale e CTU medico-legale, rinnovata rispetto al procedimento di accertamento tecnico preventivo a causa delle svariate incongruenze emerse nell'esame della documentazione in atti; l'Azienda partecipava agli accertamenti tecnici con propri consulenti;
- i nuovi CTU ritenevano non conforme l'operato dei sanitari alla *leges artis* facendo emergere il nesso causale fra l'evento lesivo ed i danni subiti dall'attrice, condizione non condivisa dai consulenti dell'Azienda e degli altri convenuti, i quali consideravano l'operato dei sanitari conforme, ritenendo che la paziente avesse già prima delle prestazioni sanitarie oggetto di contestazione, un quadro clinico compromesso;
- con sentenza n. 749/2025 del 16.07.2025 notificata il 09.09.2025, il Tribunale di Trani accoglieva la domanda dell'attrice, dichiarava la responsabilità dei convenuti in ordine all'evento dedotto in giudizio e, per l'effetto:
 - condannava la ASL BA e i due medici, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condannava la ASL BA e i due medici, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice e delle spese di CTU.
- Con distinti atti la ASL BA ed uno dei medici impugnavano la sentenza, giudizio riunito al RG n. 1516/2025 della Corte d'Appello di Bari, attualmente pendente, sul presupposto di una errata quantificazione del danno biologico e del periodo di ITT e ITP.

CONSIDERATO CHE

- il difensore degli attori in data 03.12.2025 con nota acclarata al prot. az. n. 153990 del 04.12.2025, comunicava l'esecuzione spontanea per quota parte da parte di entrambi i medici condannati in solido, richiedendo all'Azienda l'esecuzione della parte restante quantificando il danno e le spese in suo favore;
- con nota del 12.12.2025 acclarata al prot. az. n. 156818/2025 la Struttura Burocratico Legale comunicava al difensore la correttezza dei conteggi trasmessi, oltre a richiedere l'integrazione documentale necessaria per procedere con la liquidazione; alla predetta nota il procuratore con nota del acclarata al prot. az. n. 161038 del 22.12.2025 rispondeva trasmettendo quanto richiesto.

RITENUTO

- pertanto, al sol fine di evitare l'esecuzione forzata, con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito dell'appello nei confronti di tutte le parti in causa, di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani n. 749/2025, liquidando in favore dell'attrice, le somme come dettagliato nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Trani n. 749/2025 del 16.07.2025 e per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, e rimborso spese di lite, per la quota parte di competenza dell'ASL BA, le somme come dettagliate nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito dell'appello nei confronti di tutte le parti in causa;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 41.425,58 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei

rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 e rideterminata negli esercizi successivi;

- trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per il tramite del loro difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- notificare il presente provvedimento ai medici coobbligati, agli indirizzi pec certificati, ed ai loro difensori, con riserva di ogni azione a tutela dell’Ente nei loro confronti;
- trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2017	41.425,58

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20260000010 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000016 DEL 13/01/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 07/01/2026 13:46
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 07/01/2026 15:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 12/01/2026 09:41